

Atto di Delibera
di G.C./G.C.N.
del 28/10/2008

VELOCITÀ REDAZIONE



COMUNE DI SCIACCA
PROVINCIA DI AGRIGENTO

UFFICIO TECNICO
6° Settore Ecologia e Impianti
Protezione Civile - Agricoltura

REGOLAMENTO COMUNALE
SUI FUOCHI CONTROLLATI IN AGRICOLTURA
(Art. 40 comma 4 bis e 4 ter L.R. n. 16/96)

I Tecnici redattori
[Signature]
[Signature]
[Signature]

Il Dirigente
[Signature]

Premesso:

che la L.R. n. 16 del 06/04/1996 avente per oggetto "Riordino della legislazione e di tutela della vegetazione" e L.R. n. 14 del 14/04/2006, impone i Comuni della Sicilia alla revisione o alla conferma dei Regolamenti che disciplinano i fuochi controllati nelle attività agricole; che il comune di Sciacca alla data odierna non è fornito di tale strumento, e che lo stesso oggi sollecitato dalla Prefettura di Agrigento, questo U.T.C. ha proceduto alla stesura del Regolamento Comunale sui fuochi controllati in Agricoltura, il tutto in adempimento alle normative vigenti in materia.

REGOLAMENTO SUI FUOCHI CONTROLLATI IN AGRICOLTURA (art. 40 comma 4 bis L.R. n. 16 del 06.04.01996)

Art. 1

Durante il periodo compreso tra il 15 giugno e il 15 ottobre, salvo diverse disposizioni da emanare con apposita Ordinanza Sindacale, è fatto divieto, in prossimità di boschi, terreni cespugliati, e/o agrari, su tutto il territorio comunale:

- di accendere fuochi, usare apparecchi a fiamma o elettrici tec. che provocano faville, usare motori, fornelli inceneritori;
- di fumare e/o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera, con conseguente pericolo di innesco incendio,

Art. 2

Tutti i proprietari di fondi confinanti con strade comunali e provinciali all'interno del territorio comunale, dovranno provvedere, entro il termine perentorio del 15 giugno di ogni anno, alla pulitura delle scarpate che prospettano sulle strade pubbliche, al taglio delle siepi vive, di erbe e rami che si protendono sul ciglio stradale.

Tutti i residui provenienti dai lavori di pulitura, dovranno essere immediatamente allontanati dal letto di caduta e depositati, ove non è possibile distruggerli all'interno della proprietà, a distanza di sicurezza non inferiore a metri 100 (cento) dalla vegetazione circostante, e/o dal ciglio della scarpata e/o dal ciglio della strada.

Nel caso in cui i soggetti di cui al presente articolo, non ottemperino ad effettuare i lavori previsti, gli stessi saranno realizzati d'ufficio dall'amministrazione comunale, con spese a carico dei soggetti obbligati.

Art. 3

E' fatto obbligo, nel corso dei lavori di falciatura delle messi, di iniziare dalle aree confinanti, e/o limitrofe e/o più vicine a strade pubbliche.

Le messi, una volta falciate, dovranno essere trasportate prontamente nelle aie di pertinenza.

Art. 4

Nelle aie, dovranno essere osservate le seguenti norme:

- i singoli cumuli di frumento e/o cereali, dovranno essere distanziati tra loro non meno di metri 6,00 l'uno dall'altro;
- il tubo di scarico di motori termici dovrà essere munito di schermo parafaville:

- le scorte di combustibile occorrenti per alimentare i motori delle attrezzature impiegate, dovranno essere posti a distanza non inferiore a metri 10,00 dalle macchine e dai cumuli di frumento, cereali e/o paglia;
- il rifornimento di combustibile alle attrezzature, trebbiatrici, trattori, etc. dovrà essere effettuato a motore spento;
- sulle macchine trebbiatrici, dovrà essere installato un estintore a polvere di almeno 10 litri, per ogni trattore almeno 1 da litri 6,00;
- si dovrà provvedere ad allontanare dal trattore e dalle macchine trebbiatrici i detriti di paglia o di altro materiale combustibile;
- dovranno essere applicati, in punti ben visibile dell'aia, cartelli con la scritta "VIETATO FUMARE" e "VIETATO INNESCARE FIAMME LIBERE":

Inoltre i proprietari ed affittuari dei fondi, dovranno adottare tutte le misure precauzionali suggerite dal Copro Forestale e dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, nonché dalle consuetudini locali e dalla esperienza personale, col fine di evitare ogni innesco e/o propagazione d'incendio.

Nelle giornate ventose caratterizzate da temperature elevate, la vigilanza dei suddetti fondi e/o aie dovranno essere intensificate.

I detentori di edifici a carattere rurale (tipo cascinali, fienili, ricoveri stallaci e di qualsiasi altra costruzione ed impianto agricolo), dovranno lasciare intorno a dette strutture, una fascia di rispetto (parafuoco) completamente sgombra da rami, sterpaglia, foglie etc., di larghezza non inferiore a metri 10,00.

Art. 5

I proprietari di lotti in cui vi si trovano: sterpaglia, vegetazione secca in genere ed i rifiuti presenti, in prossimità di strade pubbliche e private, nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti ed in prossimità di lotti interclusi, di confini di proprietà, dovranno creare una fascia di rispetto (parafuoco) di larghezza pari a metri 10,00 completamente sgombera.

Art. 6

Durante la semina e per quanto possibile anche nelle fasi successive, negli appezzamenti di terreno di notevole estensione dovranno essere predisposte, a distanza di metri 200.00 con direzione ortogonale, delle fasce di rispetto di larghezza pari a metri 10.00, completamente prive di vegetazione.

Art. 7

Per la pulitura delle coltivazioni agricole specializzate tipo uliveti, vigneti, agrumeti etc. è possibile procedere alla distruzione dei residui solo nelle prime ore della giornata e comunque non oltre le ore 9.00, previo assenso formale del locale Distaccamento Forestale e dei Vigili del Fuoco e comunque nel periodo compreso dal 15 giugno a 15 luglio e dal 15 settembre al 15 ottobre, con esclusione delle giornate calde e ventose.

E' fatto obbligo agli interessati, prima di abbandonare la zona, di assicurarsi del perfetto spegnimento del focolaio e/o braci residue e di esercitare la sorveglianza sino a che ogni rischio di riaccensione sia scongiurato.

E' comunque fatto assoluto divieto di accendere fuochi dal 16 Luglio al 14 Settembre.

Art. 8

Chiunque avvista un incendio o un fuoco non controllato, che possa propagarsi per particolari situazioni ambientali, è obbligato a darne immediata comunicazione al Corpo Forestale mediante il numero verde " 1515" e/o ai Vigili del Fuoco mediante il numero verde "115" e/o alle autorità locali (carabinieri, sindaco, ufficio comunale di Protezione Civile, etc.)

Art. 9

Dal 15 giugno al 15 ottobre è vietato, in tutto il territorio comunale, gettare dai veicoli o comunque abbandonare sul terreno: fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso e/o incandescente.

Art. 10

I Comandi militari, durante il periodo compreso tra il 15 giugno e il 15 ottobre, nel corso delle esercitazioni a fuoco, adotteranno tutte le precauzioni necessarie per prevenire eventuali incendi.

Art. 11

Le violazioni di cui al presente regolamento saranno perseguite, penalmente, nel caso in cui la violazione generi e/o favorisca l'insacco di incendio (artt. 423, 423 bis, e 449 dal C.P.) e amministrativa di €. 258,00 per ogni ettaro o frazione di ettaro percorso da incendio (art. 40 comma 3 della L.R. n° 1611996 e s.m.e.i.)